



SCUOLA STATALE ITALIANA - MADRID

Agustín de Bethencourt, 1 - 28003 Madrid

Tel. 91 533 05 39 – Fax. 91 534 58 36

Madrid, 1 settembre 2011

Assenza per salute: ISTRUZIONI

Per evitare disfunzioni nell'organizzazione delle supplenze a causa della tardiva comunicazione in Segreteria dell'improvvisa assenza per malattia, si invitano tutti i docenti a comunicare **ESCLUSIVAMENTE IN SEGRETERIA**, al telefono **91 533 05 39**

l'assenza (che non sia prevedibile) tra le 8.10 e le 8.30 della mattina anche in caso di turno pomeridiano. In caso contrario l'assenza del servizio verrà considerata ingiustificata. Si precisa che il personale di segreteria è in servizio regolarmente a quell'ora.

Desidero inoltre ricordare alle SS.VV la circolare del 18 ottobre 2006:

*“La mancata sottoscrizione dei verbali di cessazione e di riassunzione da parte dei docenti di questa scuola comporta notevoli problemi col superiore Ministero degli Affari Esteri. Si ritiene, pertanto, opportuno ricordare che i verbali di cessazione devono essere sottoscritti il primo giorno utile prima della decorrenza dei giorni di assenza e quelli di riassunzione il giorno del rientro in servizio. In caso contrario, il docente dovrà essere considerato come **assente ingiustificato**.*

Si ricorda che l'orario di apertura della Segreteria è dalle ore 9.30 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì.

***Per la firma dei verbali** l'orario viene **eccezionalmente** esteso dalle ore 8.00 alle ore 15.00.”*

Si riporta qui di seguito la normativa, come precisato dal Ministero degli Affari Esteri, in merito al computo, in caso di assenza per malattia, dei giorni di non frequenza, compreso il sabato, ed in merito alla possibilità dell'interruzione e ripresa successiva dei periodi di malattia essendoci giorni intermedi di non frequenza e / o festivi.

Decreto Legislativo n. 62 del 27 febbraio 1998. Art 27 comma 6 C

*6. L'assegno di sede è conservato per intero durante il periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. **Ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.***

Circolare Ministeriale n. 114/115/5185 del 6 agosto 1990 punto 2: "Natura e durata"

***I giorni festivi intermedi vanno computati.** I giorni festivi iniziale e/o terminale vanno computati nel caso in cui il congedo straordinario venga fruito, „senza che sia intervenuta riassunzione di servizio nella sede, immediatamente prima od immediatamente dopo altro congedo o assenza ad altro titolo.*

Pertanto, in caso di assenze per malattia dal lunedì al venerdì e con previsione di assunzione del servizio il lunedì successivo, il relativo certificato medico rilasciato dal medico della Seguridad Social dovrà riportare anche il sabato in quanto è giorno lavorativo.

In caso di non esserci previsione di assunzione del servizio il lunedì successivo, il certificato medico dovrà riportare anche la domenica.